



# CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

[pec: [info@pec.mdc.it](mailto:info@pec.mdc.it)]

## **DIVISIONE INTERMEDIARI**

*Ufficio Vigilanza Banche ed  
Imprese di Assicurazione*

Procedimento: 25562/2014

Cod. destinatario: 458740

Spett.le  
Movimento Difesa del Cittadino – Associazione  
Nazionale di Consumatori e Utenti  
Viale Carlo Felice, 103  
00185 Roma

**OGGETTO:** Richiesta di accesso agli atti amministrativi.

Si fa riferimento alla nota del 12 dicembre 2014 (prot. n. 0097065/14 del 18 dicembre 2014), con la quale codesta Associazione ha formulato istanza di accesso agli atti inerenti il procedimento amministrativo n. 20638/14.

Al riguardo, si rappresenta che l'azione di vigilanza della Consob sugli intermediari è finalizzata alla cura dell'interesse generale della tutela del pubblico risparmio e non può indirizzarsi alla tutela di interessi privatistici (eventualmente fatti valere nell'ambito di singole controversie individuali).

Si fa presente inoltre che la legge vincola l'Autorità e tutti i suoi dipendenti al segreto d'ufficio (art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La riservatezza dei dati acquisiti dalla Consob in ragione della propria attività di vigilanza rappresenta una condizione indispensabile per un'efficace azione e per assicurare, ove previsto e utile, una proficua collaborazione internazionale. Infatti, il divieto di comunicare le informazioni relative a un determinato procedimento consente alla Consob di svolgere al meglio le proprie funzioni a tutela del pubblico risparmio, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale (Sent. n. 32 del 26 gennaio 2005). Questa garanzia di riservatezza si risolve in una maggiore tutela del risparmio a indiretto beneficio anche di coloro che abbiano inviato segnalazioni all'Autorità.

L'attuale quadro giuridico riconosce che l'obbligo del segreto venga meno, oltre che nei confronti del titolare dell'indagine penale e di alcune amministrazioni pubbliche, unicamente qualora ciò sia necessario per tutelare il diritto di difesa dei soggetti sottoposti all'azione di

vigilanza della Consob. Dagli atti della scrivente non risulta, nel caso di specie, la sussistenza di tali presupposti<sup>1</sup>.

Per le considerazioni sopra esposte, siamo quindi spiacenti di dover comunicare che la richiesta di accesso agli atti indicata in oggetto non può essere accolta.

C O N S O B

firma 1

firma 2

---

<sup>1</sup> L'interesse all'accesso da parte di coloro che siano coinvolti in un contenzioso civile con un soggetto vigilato non gode, al contrario, di pari tutela: la legge non consente infatti che gli atti dell'azione di vigilanza siano trasferiti nel processo civile.